

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 12/10/22

N. [REDACTED] R.G. Trib.

N. [REDACTED] R.G. N.R.

Depositata in cancelleria

09.01.2023

Il [REDACTED]

Spedito avviso art. 548
C.P.P

Il

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

N. 5433/22 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. IV in composizione monocratica

Il Giudice dott.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente
domiciliato [REDACTED]

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art 186 comma 1 e 7 del Codice della Strada, perché dopo essere stato coinvolto nel sinistro stradale verificatosi in [REDACTED] alla guida dell'autovettura [REDACTED], targata [REDACTED], rifiutava di sottoporsi agli accertamenti preliminari previsti e finalizzati alla verifica dell'eventuale condizione di ebbrezza alcolica.

b) dei reati di cui all'art 81 cpv c.p. e dall'art 187 comma 1 e 8 del Codice della Strada, poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in occasione dei fatti meglio descritti al capo a) della rubrica, rifiutava altresì di sottoporsi agli accertamenti clinico tossicologici.

In Catania, in data [REDACTED]

1)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 20.03.2019 veniva disposto il giudizio immediato nei confronti di [REDACTED], chiamato a rispondere dei reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica della presenza di tasso alcolemico (art. 186, commi 1 e 7, Cds – capo A) o all'utilizzo di sostanze stupefacenti (art. 187, commi 1 e 8, CdS – capo B), a seguito del sinistro autonomo dallo stesso provocato in data [REDACTED] nel mentre era alla guida dell'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED].

All'udienza del 11.12.2019, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputato, si procedeva all'apertura del dibattimento ed all'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dalle parti.

Il processo subiva diversi rinvii su istanza del difensore dell'imputato (con sospensione dei termini di prescrizione dal 11.11.2020 al 12.05.2021, dal 12.05.2021 al 09.02.2022 e dal 23.03.2022 al 29.06.2022), il quale rappresentava al Tribunale l'impedimento del proprio assistito a partecipare al processo per motivi di salute, allegando a corredo la relativa documentazione medica. Con il consenso del difensore dell'imputato si acquisivano al fascicolo del dibattimento gli atti redatti dall'Isp. Ca. [REDACTED] e dall'Isp. [REDACTED], in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Catania, e si rinunciava al loro esame; all'udienza del 29 giugno 2022 si procedeva all'esame dell'imputato all'esito del quale la difesa effettuava produzione documentale e rinunciava all'escussione dei propri testi.

All'udienza del 12.10.2022, conclusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale e il processo veniva introitato per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice ha dato lettura del dispositivo, riservando la stesura delle motivazioni.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale emergeva quanto segue: in data 26.07.2018 l'imputato, mentre percorreva il [REDACTED], alla guida della propria autovettura [REDACTED] targata E[REDACTED], collideva con l'autovettura che lo precedeva e a seguito di una sterzata, finiva per urtare contro la rotatoria che insiste nei pressi della Zona Pigno. A seguito dell'urto, che provocava l'apertura dell'airbag, il [REDACTED] riportava un trauma cranio – facciale con evidenti escoriazioni nella regione orbitaria destra e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto. Interveneva sul posto il corpo di Polizia Municipale di Catania che effettuava i rilievi del caso ed allertava il 118. Il [REDACTED] veniva, pertanto, trasportato, mediante ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Policlinico-Vittorio Emanuele" di Catania, ove vi faceva accesso alle ore 01,25 in codice giallo.

I medici del P.S. sottoponevano il [REDACTED] alle cure mediche necessarie e, su richiesta degli agenti di Polizia Municipale intervenuti in loco a seguito del sinistro, predisponavano gli accertamenti atti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica, mediante prelievo ematico, o di alterazione psico

8

fisica da assunzione di sostanza stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici (cfr. richiesta accertamenti urgenti sulla persona, in atti).

In data 4 ottobre 2018 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Catania inoltrava al Corpo di Polizia Municipale apposita comunicazione nella quale si rappresentava che il [REDACTED] "non ha accettato di sottoporsi ad esame tossicologico come richiesto da attività giudiziaria". (cfr. comunicazione del 04/10/18, in atti). Tanto accertato, la Polizia Municipale redigeva il verbale n. 5861154 con il quale si contestava all'imputato la violazione delle norme di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 del Codice della Strada, le quali sanzionano colui che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tecnici volti a misurare il tasso di alcool nel sangue e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'organismo. Si procedeva, altresì, al ritiro della patente di guida.

Il reato di cui sopra, in quanto istantaneo, si configura a fronte del rifiuto opposto dal soggetto, non richiedendosi necessariamente un rifiuto espresso, essendo sufficiente anche un comportamento concludente quale l'allontanamento dal luogo del controllo per sottrarsi all'invito degli organi di Polizia ad eseguire l'alcooltest.

Perché il rifiuto *de quo* possa assumere rilevanza penale, tuttavia, occorre che il presupposto di una legittima richiesta degli organi di Polizia, che devono procedere ad invitare il conducente a sottoporsi ad accertamento con etilometro nel momento in cui ritengano che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool e, comunque, in ogni caso di incidente stradale.

e

Allo stesso modo, la richiesta del sanitario di procedere ad un prelievo ematico potrà essere avanzata solo nei confronti di un conducente coinvolto in un sinistro stradale e per tale motivo sottoposto a cure mediche (il comma 5 dell'art. 379 reg. es. CdS prevede come, in presenza di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie). Naturalmente, in quest'ultimo caso assumerà rilevanza penale anche il rifiuto opposto al sanitario incaricato dall'organo di Polizia stradale di effettuare l'accertamento (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 15 novembre 2012).

La richiesta di accertamento del tasso alcolemico o tossicologico, in quanto accertamento urgente sulla persona, è legittima solo in quanto preceduta dall'avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen..

Si è in presenza, invero, di un atto (il prelievo ematico) pacificamente invasivo (sia pure in termini limitati), atto che, incidendo sul diritto all'inviolabilità della persona, sancito ex art. 13 Cost., non può certo avvenire coattivamente, peraltro ad iniziativa degli organi di polizia giudiziaria,

richiedendo il necessario consenso dell'imputato (il quale, peraltro, nell'ipotesi di rifiuto, incorrerebbe pur sempre nel reato ex art. 186, co.7, D.L.vo 285/92, il che conferma il diritto di sottrarsi all'accertamento). Tale atto, al pari del prelievo delle urine, rappresenta un vero e proprio atto di indagine ai sensi dell'art. 354, commi 2 e 3, c.p.p. che come tale richiedeva anche l'avvertimento, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., del diritto all'assistenza del difensore di fiducia.

Quanto sopra evidenziato vale persino nell'ipotesi in cui gli accertamenti siano compiuti dai sanitari, dietro espressa richiesta della polizia giudiziaria, dunque al di fuori di un protocollo medico di pronto soccorso, con conseguente inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., dei relativi esiti in difetto di consenso dell'imputato (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 4, Sentenza n. 6514 del 18/01/2018 "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato", Sez. 4, Sentenza n. 38458 del 2013 Cass. pen. Sez. IV, sentenza 28 gennaio 2009, n. 4118).

Così sintetizzati i principi giurisprudenziali sottesi alle norme penali oggetto di contestazione, deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria espletata non possa pervenirsi ad una sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato. Nel caso di specie, infatti, difetta la prova che siano stati somministrati gli avvertimenti relativi alla facoltà di farsi assistere da un difensore e le risultanze dibattimentali non consentono di confutare l'ipotesi accusatoria quanto all'esistenza dei reati contestati.

L'imputato, infatti, escusso all'udienza del 29 giugno 2022, dichiarava di non aver opposto alcun rifiuto al prelievo ematico atto ad accertare il tasso alcolemico presente nel sangue, tant'è che i sanitari avevano provato invano a trovare un accesso venoso che consentisse il prelievo ematico. L'imputato così dichiarava: *"dopo una trentina, quarantina di tentativi, mi ricordo, io ero esausto, non ce la facevo più, avevo un trauma facciale, mi sono alzato e me ne sono andato"* (cfr. verbale udienza 29/06/2022, pag. 5). L'imputato, infatti, aveva lasciato il pronto soccorso verso le ore 3 del mattino.

Quanto sopra riferito risulta ampiamente riscontrato dalla documentazione prodotta dalla difesa da cui emerge che il [REDACTED] presenta "oggettive difficoltà nella possibilità di effettuare il prelievo di sangue" (cfr. attestazione del direttore dell'U.O.S. dell'ASP di Catania) in quanto "non presenta a livello brachiale un facile accesso venoso" (cfr. dichiarazione della dott.ssa [REDACTED], specialista in ematologia generale, la quale ha in passato più volte sottoposto a prelievo ematico il

██████). La circolazione sanguigna de ██████ risultava, infatti, compromessa dalla radioterapia cui lo stesso è sottoposto da anni.

Dirimente è la documentazione fotografica prodotta dalla difesa e che evidenzia la presenza nei due avambracci di un vistoso travaso ematico sottocutaneo a seguito delle ripetute e infruttuose punture venose tentate dal personale sanitario del P.S..

L'imputato specificava, inoltre, che *"la pattuglia che è venuta non aveva l'etilometro, io non mi sarei rifiutato di soffiare, di farmi fare qualsiasi controllo.."* (cfr. verbale udienza 29/06/2022, pag. 5).

Ebbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie l'allontanamento dell'imputato dal Pronto Soccorso non può essere considerato un rifiuto dello stesso a sottoporsi agli accertamenti tossicologici richiesti.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve ██████ dai reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, co. 3° c.p.p. stabilisce il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Catania, 12/10/22

Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cacciola

████████████████████
████████████████████